
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ODV Padre Silvio Broseghini – Chankuap’ Trento”

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione (senza personalità giuridica) “ODV Padre Silvio Broseghini - Chankuap’ Trento” (di seguito, anche “Associazione”). Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione “ODV Padre Silvio Broseghini - Chankuap’ Trento” anche l'acronimo “PSB”.
2. L'Associazione ha sede in via della Chiesa n°19, 38042 Miola nel Comune di Baselga di Pinè (TN) e opera nel territorio della Provincia di Trento. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

1. La “ODV Padre Silvio Broseghini - Chankuap’ Trento” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (d'ora in avanti, anche CTS), delle relative norme di attuazione, delle leggi nazionali e provinciali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.
2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:
 - l'aiuto e il sostegno di progetti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo con

particolare attenzione all'appoggio dei progetti realizzati da 'Fundación Chankuap' con sede in Macas (Ecuador) (CTS art. 5, co.1, lett. n);

- la sensibilizzazione della comunità trentina alle problematiche relative ai rapporti nord-sud del mondo attraverso attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (CTS art. 5, co.1, lett. d);

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (CTS art. 5, co.1, lett. i);

- attività di educazione e informazione svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale ai sensi del CTS art. 5, co.1, lett. o;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del CTS art. 5 (CTS, art.5, co.1, lett. u);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza e della difesa non armata (CTS, art.5, co.1, lett. v).

3. Per le attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6 (Ammissione degli associati e numero minimo)

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso che deve essere comunicata per iscritto o e-mail al Consiglio Direttivo.
6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del

- rendiconto, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta tramite lettera oppure email da presentare al Consiglio Direttivo;
2. e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
 - Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

ART. 8 (Qualità di volontariato)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta tramite lettera oppure email al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.
4. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10 (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
2. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.
3. È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate a partire dal 1° gennaio 2022.

ART. 11 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei Soci o da almeno 2/5 dei Consiglieri.
3. La convocazione deve avvenire mediante per scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, email oppure sms spediti almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
5. I voti sono palesi (per alzata di mano), tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria (vedasi art. 12).
8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1.
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12 (Competenze inderogabili dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
2. L'Assemblea straordinaria:
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o

in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Ogni membro dell'Assemblea ha facoltà di proporre al Presidente argomenti che devono essere iscritti all'ordine del giorno della prima seduta successiva.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per 2 mandati. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti e 3 i consiglieri.
4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.
6. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, e-mail o sms) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
7. In caso di urgenza e necessità il Consiglio Direttivo viene convocato anche in assenza delle formalità di convocazione stabilite.
8. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - nominare il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - nominare un componente del Consiglio Direttivo, che con firma congiunta con il tesoriere, autorizzi i prelievi dal c/c bancario per l'esercizio delle operazioni di spesa autorizzate dal Consiglio per importi superiori a una quota fissata dal Consiglio stesso.
 - elaborare gli indirizzi programmatici dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - compiere gli atti di gestione in relazione agli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea;
 - stabilire l'ammontare della quota associativa;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto, il bilancio preventivo annuale e il piano pluriennale;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci in base alle finalità e d agli eventuali regolamenti interni;
 - disporre evoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto e nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
9. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto non esercitabile mediante delega.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.
3. Il Presidente resta in carica 2 anni, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Viene nominato dal Consiglio Direttivo.
6. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
7. Il Presidente provvede a fare osservare i regolamenti.

ART. 17 (Organo di controllo)

1. È nominato dall'Assemblea nei casi previsti e qualora si verifichino le condizioni prescritte dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS, L'Organo di controllo "può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro".

ART. 18 (Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 sempreché il controllo contabile non sia stato affidato all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30, co. 6, CTS. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 (Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede

dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22 (Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23 (Bilancio sociale)

1. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente e qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 14 del CTS.
2. In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 24 (Libri sociali)

1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta per iscritto tramite lettera oppure email.

ART. 25 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 27 (Personale retribuito)

1. L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.
2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.
3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 29 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in settore analogo secondo le disposizioni del Comitato Direttivo nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	FASCIETTO DEL
IPOT.	C/O
VOL. ESENTE	REG.TO 14/02/2022
BOLLO	N° 378
DIR.	SERIE 3
TOTALE	



IL FUNZIONARIO
ANTONIO D'AMICO

Antonio D'Amico